



Roma, 28 dicembre 2018

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 0219

Oggetto: Promemoria chiusura registro di entrata ed uscita stupefacenti al 31.12.2018

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 309/90, come modificato dalla legge n. 49/06, il registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti **deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno.**

La chiusura si esegue mediante scritturazione riassuntiva dei dati comprovanti i totali delle qualità e quantità delle sostanze e dei prodotti impiegati o venduti durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

Si riassumono le operazioni da eseguire per la chiusura del registro di entrata e uscita.

- Barrare eventuali spazi vuoti delle pagine utilizzate parzialmente e nell'ultimo rigo effettuare le operazioni di chiusura (totale entrata, totale uscita, giacenza risultante dalla somma delle entrate più quanto presente in giacenza al primo dell'anno, meno le uscite dell'anno), preferibilmente apponendo la dicitura "CHIUSURA ANNUALE 2018".
- Effettuare le operazioni di chiusura indistintamente per tutte le sostanze e le preparazioni iscritte nel registro in entrata e in uscita, anche quando non si sia verificato alcun movimento durante l'anno ed anche per le scadute; riportare su nuova pagina del 2019 prodotti non movimentati e anche gli scaduti.
- Trascrivere in una nuova pagina per l'anno nuovo il dato relativo alla giacenza, il valore della giacenza va scritto in fondo pagina e riportato in una pagina nuova avendo cura che ci sia sempre indicato il numero della pagina da cui proviene.

L'operazione di chiusura relativa all'anno in scadenza è così terminata.

Ricordiamo che il registro **si conserva per due anni** a far data dall'ultima registrazione (cioè dall'ultimo giorno di utilizzo) insieme agli altri documenti giustificativi dei movimenti (fatture, buoni acquisto, ricette, richieste, ecc.) secondo la Legge n. 38 del 15.03.2010 (G.U. n. 65 del 19.03.2010 in vigore dal 03.04.2010).

In ogni caso è bene ricordare che la legge non è retroattiva, pertanto i registri su cui sono state annotate movimentazioni in data antecedente al 3 aprile 2010, devono continuare ad essere conservati per cinque anni dall'ultima registrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schito

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali